

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"Gruppo Sportivo Vittoria – Associazione sportiva dilettantistica"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Gruppo Sportivo Vittoria – Associazione sportiva dilettantistica" (d'ora in poi: "Associazione").

L'Associazione ha sede in Milano, via Andrea Maffei 29, ed ha durata illimitata.

I colori sociali dell'Associazione sono bianco e rosso.

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia dei SS. Silvestro e Martino in Milano e aderirà al CSI. L'Associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.

L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Art. 3

L'oggetto sociale dell'Associazione è l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche a carattere competitivo e non aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport; organizzare eventi culturali e ricreativi. L'Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia dei SS. Silvestro e Martino in Milano, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive. L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

Art. 4

L'Associazione cura la formazione degli operatori (intesi come dirigenti e allenatori e arbitri), anche in collaborazione con il CSI, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

TITOLO II

I SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

I soci si distinguono in:

- a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- b) non atleti operatori;
- c) non atleti sostenitori.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Art. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. Solo i soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi ove svolgano una qualche attività, organizzativa, materiale o di accompagnamento, in favore della squadra di iscrizione dei figli. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Art. 8

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione, ove richiesto. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI.

Art. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

TITOLO III

L'ASSEMBLEA

Art. 11

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art. 12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci maggiorenni purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Art. 15

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci maggiorenni, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, secondo comma.

Art. 16

L'assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo; elegge il Consiglio direttivo con elezioni che si tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci maggiorenni, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci maggiorenni. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 17

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, con la facoltà di aumentarne il numero di una unità per ogni centinaia di soci in più, a partire dal numero di 300 soci. Tutti i componenti durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

Art. 18

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia dei SS. Silvestro e Martino o il Vicario parrocchiale curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
- d) deliberare sulle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale per la gestione dell'Associazione;
- e) fissare le quote sociali;
- f) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- g) deliberare sulla scelta dei tecnici e sull'ammissione dei soci;
- h) nominare tra i soci esterni al consiglio dei delegati per lo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;
- i) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- l) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- m) concordare le linee guida degli atti negoziali;
- n) adempiere ad ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 19

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione: la rappresenta ad ogni effetto di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente:

- a) esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere o ad altro consigliere;
- b) è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- d) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- e) in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Art. 20

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Qualora non vi siano "primi non eletti", i consiglieri in carica possono cooptare, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimasti, i soci necessari per reintegrare il numero pieno del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la metà dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 21

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

I membri del Consiglio direttivo e, in genere, tutti quelli che ricoprono incarichi di amministratore, non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Art. 22

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio direttivo può affidare le due funzioni anche ad un'unica persona. Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente, la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo inserendoli nei rispettivi libri, la tenuta del libro soci, curandone gli annuali aggiornamenti, l'invio di comunicazioni associative ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e dei Consigli direttivi.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali. Su delega, anche generale, del Presidente e in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può, con potere di firma, anche disgiunta, stipulare contratti, incassare le quote associative e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione. Il Tesoriere deve almeno semestralmente consegnare un rendiconto dell'andamento economico-finanziario al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente coadiuverà o sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

Art. 23

L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:

- a) dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;
- b) dai contributi da privati;
- c) dai contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- f) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- g) da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

I proventi delle attività nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 24

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi individuati dall'Assemblea dei soci, sentiti gli eventuali pareri richiesti dalla legge.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI, FIGC, FIP e FIPAV e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Il presente Statuto, al momento in cui entra in vigore, sostituisce e annulla ogni altro precedente statuto di questa Associazione.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 17 settembre 2018